



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°61 Reg. delib.	Ufficio competente PERSONALE
---------------------	---------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE O G G E T T O

OGGETTO	MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023 -2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 33 DEL 28.02.2023, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE NUMERO 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021.
---------	---

Oggi **uno** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventitre**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
RIGON MARICA	SINDACO	Presente
CUMAN ANTONIO	ASSESSORE	Assente
POZZATO LUCIA	ASSESSORE	Presente
RIGONI LUCA	ASSESSORE	Presente
RIGOTTO FABIO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

4	1
---	---

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento della Giunta, approvato con DGC 87/2020, i lavori della Giunta Comunale si svolgono in presenza presso la Sede Municipale e, ai sensi dell'art. 4 del richiamato Regolamento, in forma telematica mediante videoconferenza.

L'Assessore Pozzato Lucia interviene in collegamento da remoto, da luogo diverso dalla Sede Municipale.

Dalla Sede Municipale, partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale STORTI GIOVANNA.

Il Sig. RIGON MARICA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### IL PRESIDENTE

premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Proposta n.63 del 25-05-2023

Oggetto: MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023 -2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 33 DEL 28.02.2023, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE NUMERO 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021.

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE**

MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023 -2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 33 DEL 28.02.2023, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE NUMERO 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021.

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, numero 113:

1. *Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150 e della legge 6 novembre 2012, numero 190.*
2. *Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*
  - a) *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
  - b) *la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
  - c) *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
  - d) *gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in*

conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, numero 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, numero 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, numero 114.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

#### **PRESO ATTO CHE:**

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 151, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 81 "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto

2021, numero 113;

### **CONSIDERATO CHE**

- il Comune di Sandrigo, alla data del 31 dicembre 2022, ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto annuale;
- con deliberazione del Consiglio comunale numero 52 e 53 del 29 dicembre 2022, sono stati rispettivamente approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il triennio 2023 – 2025;

### **RILEVATO CHE:**

- il citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, numero 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:
  - all’articolo 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’articolo 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;
  - all’articolo 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:
  - all’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;
  - all’articolo 2, comma 2, che “Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113.”;
  - all’articolo 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che “Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell’articolo 6, comma 1.”;
  - all’articolo 7, comma 1, che “Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”;
  - all’articolo 8, comma 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo

7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

- all'articolo 9, che “Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;
- all'articolo 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta comunale;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare gli articoli 48, di disciplina delle competenze della Giunta comunale, e 107, ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150;
- la legge 6 novembre 2012 numero 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97, attuativo dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 numero 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, numero 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 7 del 17 gennaio 2023 il quale prevede, al paragrafo 10.1.2 “La conferma, nel triennio, della programmazione dell'anno precedente”. Ovvero che, le “amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo. Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione”;

**VISTA** la determina n. 209 del 31/03/2023 avente ad oggetto: “Reinquadramento del personale dipendente sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 16/11/2022”;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 37 del 30.03.2023 la Giunta comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n.113/2021;

**CONSIDERATO** che alla sezione 3.3.2 “Programmazione strategica delle risorse umane” alla lettera c) “stima dell'evoluzione dei fabbisogni” si rilevava la necessità di coprire il posto di collaboratore amministrativo ora operatore esperto amministrativo – ex cat. B – Area II, indicato alla lettera b) “stima del trend delle cessazioni” anno 2023 con un Istruttore amministrativo ex cat. C;

**DATO ATTO** che tale posto è stato coperto con mobilità interna nell'ambito della stessa area trasferendo una dipendente già Istruttore amministrativo presso altro servizio e che pertanto si intende procedere, mediante procedura di mobilità o di altre procedure assunzionali alla copertura dell'originario posto di collaboratore amministrativo ora operatore esperto

amministrativo – ex cat. B – da assegnare all'Area I anche con mansioni di messo comunale;

**RAVVISATA** la necessità di modificare la lett. b) “stima del trend delle cessazioni” anno 2023, prendendo atto che la seguente figura sarà inserita nell'anno 2024 in quanto cesserà in tale periodo:

- n. 1 Istruttore amministrativo – ex cat. C – Area III;

**CONSIDERATO** che nel bilancio di previsione 2023 – 2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29.12.2023, sono stanziati le risorse necessarie alla copertura della spesa del personale per le figure suindicate;

**DATO ATTO** che a seguito di quanto suesposto e delle mobilità interne avvenute nel corrente mese, necessita modificare anche la struttura organizzativa allegato sub B);

**RITENUTO** quindi di modificare la Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, già approvato, come segue:

ANNO 2023:

- copertura del posto di Collaboratore amministrativo ora operatore esperto amministrativo – ex cat. B – da assegnare all'Area I, a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di mobilità, scorrimento di graduatoria in corso di validità di altro Ente o indizione pubblico concorso;
- copertura del posto di Istruttore amministrativo ex cat. C – Area I, a tempo pieno e indeterminato, mediante scorrimento di graduatoria in corso di validità di altro Ente;

ANNO 2024:

- copertura del posto di Istruttore amministrativo ex cat. C – Area III, a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di mobilità, scorrimento di graduatoria in corso di validità di altro Ente o indizione pubblico concorso;

**CONSIDERATO** che alla data attuale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio 2022, l'allegato sub A) è stato anche aggiornato al punto 3.3.2 lett. a.1) – verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato, con il calcolo riferito al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale.

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 4 del CCNL 16.11.2022 il PIAO - sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale è stato oggetto di informazione ai soggetti sindacali (RSU e Rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL), con trasmissione in data 26/05/2023 prot. n. 8862;

**VISTA** la Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 del Comune di Sandrigo con l'inserimento delle modifiche sopra specificate, allegato alla presente deliberazione con la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

**PROPONE**

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, numero 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), la modifica della Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 del Comune di Sandrigo”, allegata alla presente deliberazione (allegato sub “A”) quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che sulla modifica della Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere positivo per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 (allegato sub "C");
3. di dare atto che a seguito delle modifiche apportate nel PIAO e delle mobilità interne avvenute nel corrente mese necessita modificare anche la struttura organizzativa come da allegato sub B);
4. di pubblicare la presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 modificato, nelle apposite sottosezioni della sezione denominata "Amministrazione trasparente";
5. di trasmettere il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025, come modificato con la presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, numero 113.
6. di dichiarare, stante l'urgenza di darvi attuazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**Proposta n. 63 del 25-05-2023**

<b>OGGETTO</b>	MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023 -2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 33 DEL 28.02.2023, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE NUMERO 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021.
----------------	---

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, numero 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), la modifica della Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 del Comune di Sandrigo", allegata alla presente deliberazione (allegato sub "A") quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che sulla modifica della Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere positivo per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 (allegato sub "C");
3. di dare atto che a seguito delle modifiche apportate nel PIAO e delle mobilità interne avvenute nel corrente mese necessita modificare anche la struttura organizzativa come da allegato sub B);
4. di pubblicare la presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 modificato, nelle apposite sottosezioni della sezione denominata "Amministrazione trasparente";
5. di trasmettere il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025, come modificato con la presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, numero 113.

**Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per quanto in precedenza esposto stante l'urgenza di provvedere in merito.**

<b>OGGETTO</b>	MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023 -2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 33 DEL 28.02.2023, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE NUMERO 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO  
RIGON MARICA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale  
STORTI GIOVANNA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.